

(N. 972)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CAPALOZZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1960

Modificazione dell'articolo 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 31 ottobre 1955, n. 1064, sono state emanate particolari disposizioni circa l'indicazione della paternità e della maternità in estratti, atti e documenti dello stato civile.

L'articolo 4 così si esprime: « Prima dell'ultimo capoverso dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono inseriti i seguenti commi:

“ Il figlio naturale, riconosciuto da un solo genitore e che sia stato successivamente adottato od affiliato, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante o dell'affiliante e come figlio di questo; se sia stato adottato od affiliato da entrambi i coniugi, deve essere indicato come figlio di essi e col solo cognome del marito. Ciò semprechè l'affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta a termini degli articoli 410 e 411 del Codice civile.

L'interessato, divenuto maggiorenne, potrà richiedere di far constare la qualità di figlio adottivo o di affiliato ” ».

Tale legge è stata, poi, completata col Regolamento 2 maggio 1957, n. 432, che ha di-

sciplinato la materia del rilascio degli estratti, atti e documenti dello stato civile, in relazione alle modifiche apportate all'ordinamento dello stato civile con la prefata legge numero 1064 del 1955.

Ora, quale situazione ne consegue per i figli legittimi avuti dal « figlio naturale riconosciuto da un solo genitore e che sia stato successivamente adottato od affiliato »? Ne consegue che negli estratti, atti e documenti dello stato civile, il loro genitore, adottato od affiliato, figurerà chiamarsi « col solo cognome dell'adottante o dell'affiliante », mentre i figli legittimi di lui figureranno ancora col doppio cognome, ossia col cognome del genitore che aveva effettuato l'adozione o l'affiliazione.

Per migliore intelligenza della cosa facciamo un esempio pratico. Poniamo che Tizio, figlio naturale riconosciuto dalla madre, si chiamasse Antonio Rossi. Successivamente fu adottato o affiliato dal proprio genitore naturale, che si chiamava Bianchi, cosicchè il suo cognome divenne Bianchi Rossi. Essendosi

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

egli sposato prima dell'entrata in vigore della legge n. 1064 del 1955, ai suoi figli legittimi è stato, ovviamente, imposto il cognome di Bianchi Rossi.

Però, in forza della nuova legge, l'Antonio Bianchi Rossi, negli estratti, atti e documenti dello stato civile viene indicato col solo cognome dell'adottante o dell'affiliante e come figlio di questo, sicchè figurerà così indicato: Antonio Bianchi. Senonchè, i suoi figli legittimi continueranno ad essere indicati col dop-

pio cognome di Bianchi Rossi, essendo questo il cognome del loro padre allorchè nacquero. Ne consegue che persino sullo stato di famiglia di Antonio Bianchi, i di lui figli figureranno con un cognome diverso da quello del padre.

Si tratta di una incongruenza troppo palese ed assurda perchè non debba essere corretta: i figli legittimi corrono il rischio di apparire illegittimi stante la diversità di cognome del padre!

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico*

All'articolo 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, è aggiunto il seguente comma:

« Il cognome, con cui viene indicato il figlio naturale, riconosciuto da un solo genitore e successivamente adottato od affiliato, spetta anche ai figli legittimi di costui ».